



Città di Albenga  
(Provincia di Savona)

Prot. 8823  
ORDINANZA 74

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

**IL SINDACO**

Visto l'art. 50, comma 5, del d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi, che prevede espressamente che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotti ordinanze contingibili ed urgenti;

Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

Visto il decreto legge 23/02/2020 n. 6, recante "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 21/02/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 441 del 22/02/2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 1/2020 avente ad oggetto "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Rilevato che la stessa dispone:

- la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi natura;
- la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche, universitarie e di alta formazione professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, salvo le attività formative svolte a distanza e quelle relative alle professioni sanitarie ivi compresi i tirocini;
- la sospensione di ogni viaggio di istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;
- la sospensione dell'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e delle biblioteche;
- la sospensione dei concorsi pubblici fatti salvi quelli relativi alle professioni sanitarie;

Considerato che gli impianti sportivi rappresentano a tutti gli effetti luoghi di aggregazione, intesi quali spazi di incontro ed intrattenimento intorno ad attività comuni;



Ravvisata, pertanto, la necessità di disporre ulteriormente a quanto previsto dall'Ordinanza Regionale n. 1/2020:

- la sospensione delle attività sportive in tutti gli impianti sportivi pubblici siti sul territorio comunale;
- la sospensione delle attività ludico e sportive presso la piscina comunale;
- la sospensione delle attività presso il Centro Anziani " Ausilia";

Rilevato che sussistono i presupposti per emettere l'ordinanza contingibile ed urgente al fine di tutelare le esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

Tenuto conto che, per la particolare urgenza di procedere e per le sue caratteristiche di provvedimento rivolto alla generalità della cittadinanza, la presente ordinanza non necessita di comunicazione di avvio del procedimento;

#### Richiamati

- Il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la legge n. 241/1990;
- lo Statuto Comunale;

#### ORDINA

- la sospensione delle attività sportive in tutti gli impianti sportivi pubblici siti sul territorio comunale;
- la sospensione delle attività ludico e sportive presso la piscina comunale;
- la sospensione delle attività presso il Centro Anziani " Ausilia"

#### DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale il compito di vigilare in ordine al corretto adempimento del presente provvedimento e all'eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,

#### AVVERTE

che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;

che la mancata osservanza ai disposti sopracitati è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale,

#### INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199,



DISPONE

l'invio di copia del presente provvedimento a:

Prefettura/UTG Savona;  
Regione Liguria;  
Dirigenti Scolastici;  
Comando Carabinieri di Albenga;  
Presidente del Centro Anziani "Ausilia";  
Presidenti delle Associazioni sportive interessate;  
Concessionario della Piscina Comunale.



IL SINDACO  
(Riccardo TOMATIS)

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Riccardo Tomatis".

Li 24.02.2020